

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Country-by-Country Reporting: adempimenti e tempistiche

di Gianpiero Notarangelo, Nicola Saraco

In un precedente contributo si è data evidenza che lo scorso 23 febbraio è stato emanato il Decreto ministeriale attuativo del nuovo adempimento di **rendicontazione annuale Paese per Paese** (cd. **Country-by-Country Reporting**), di cui all'[articolo 1, commi 145 e 146, L. 208/2015](#). Nel citato intervento sono stati analizzati i presupposti applicativi del Decreto in commento. In questa sede si intende fornire un preliminare quadro informativo sulle **tempistiche, il set documentale da produrre ed i relativi dati** da indicare con riferimento al nuovo adempimento.

Si ricorda, in estrema sintesi, che attraverso il Decreto in parola è stato attuato l'obbligo, per le entità capogruppo di un gruppo multinazionale, a partire dal periodo d'imposta che ha inizio il **1° gennaio 2016**, di predisporre e presentare annualmente una **rendicontazione Paese per Paese** contenente **informazioni di tipo contabile ed extra-contabile** relative al perimetro di rendicontazione.

In particolare, **l'entità tenuta alla rendicontazione** dovrà reperire e fornire all'Agenzia delle Entrate, per ciascuna giurisdizione in cui il gruppo di imprese multinazionali opera, tutte le informazioni contenute nell'[articolo 4 del D.M. 23 febbraio 2017](#), che si distinguono in:

- **dati quantitativi:**
 - **ricavi** aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo;
 - **utili** (o **perdite**) al lordo delle imposte;
 - **imposte** pagate e maturate;
 - **capitale** dichiarato;
 - **utili non distribuiti**;
 - numero di **dipendenti**;
 - **immobilizzazioni materiali** (diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti);

- **dati qualitativi:**
 - **dati identificativi** di ogni entità residente nella giurisdizione in rendicontazione;
 - **giurisdizione fiscale** di costituzione o di organizzazione (se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale);
 - **natura dell'attività** o delle principali attività **svolte**.

Il Decreto, in merito alle **stabili organizzazioni**, precisa altresì che esse debbano essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, specificando **l'entità giuridica cui fanno capo**.

Riguardo alle formalità da espletare, il Decreto ministeriale precisa (all'[articolo 3](#)) che la società (controllante o controllata) obbligata alla presentazione della rendicontazione *Country-by-Country*, deve, entro il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta oggetto di *reporting*, **comunicare il proprio obbligo all'Agenzia delle Entrate**. Tale comunicazione dovrà essere effettuata attraverso le modalità ed i termini indicati nella dichiarazione medesima. Ne consegue, ad esempio, che con riferimento al **periodo d'imposta 2016**, l'entità obbligata o designata sarà tenuta ad effettuare tale **comunicazione nel Quadro RS, rigo RS268** (cfr. Istruzioni Redditi SC 2017, pag. 194), entro il **30 settembre 2017**, ossia il termine previsto per l'invio della dichiarazione dei redditi relativa al 2016.

Quanto, invece, al termine di presentazione del *Country-by-Country Reporting*, in osservanza dell'articolo 5 del Decreto, il modello in questione deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro "**i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale**", quindi, entro il prossimo 31 dicembre 2017 nell'esempio sopra riportato. Le modalità per la presentazione della suddetta rendicontazione saranno approvate con successivo **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**.

Il Decreto ministeriale dispone, peraltro, che l'Agenzia delle Entrate utilizzi la **rendicontazione Country-by-Country** al fine di valutare il rischio nella determinazione dei **prezzi di trasferimento**, nonché per monitorare un'eventuale **delocalizzazione di utili**.

Al riguardo, sebbene nel Decreto in commento venga precisato che l'Agenzia non potrà utilizzare la rendicontazione periodica per effettuare contestazioni delle politiche di **transfer pricing** praticate dal gruppo multinazionale, il [comma 3 dell'articolo 7](#), sancisce che i dati oggetto di comunicazione "**possono costituire elementi per ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi di trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili**".

Le previsioni appena rilevate sembrano stridere o quanto meno risulterebbero ondivaghe, per tale motivo si necessiterebbe di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, al fine di comprendere quale sarà la **funzione ai fini delle attività di controllo della documentazione in esame**, ma soprattutto quale **portata informativa potrà assumere tale documento**. In altri termini, se quanto in essa contenuto potrà risultare sufficiente per esperire qualsiasi contestazione in materia di **transfer pricing** o se le informazioni ivi contenute assumeranno solo una funzione propedeutica all'eventuale attività accertatrice.

La **disciplina sanzionatoria** è contenuta nell'[articolo 1, comma 145, L. 208/2015](#), e prevede sia per i casi di **omessa presentazione della rendicontazione**, sia per i casi di presentazione con **dati incompleti o non veritieri** una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un **minimo di 10.000 euro** ed un **massimo di 50.000 euro**.

Giova, infine, segnalare che l'obbligo di rendicontazione *Country-by-Country* e, quindi, di **invio dei dati** all'Agenzia delle Entrate, decorre dal periodo d'imposta che ha inizio il **1° gennaio 2016** o in data successiva. Pertanto, i gruppi multinazionali con società controllante/capogruppo residente in Italia dovranno, nel più breve tempo possibile, valutare quanto i **sistemi informativi** in dotazione siano in grado di **raccogliere, estrapolare e controllare** le informazioni da indicare nel *Country-by-Country Reporting*.

Inoltre, potrebbe essere opportuno dotare il gruppo multinazionale di apposite **procedure interne** che consentano la **tempestiva trasmissione delle informazioni** necessarie, soprattutto nel caso in cui la controllante/capogruppo estera non fosse obbligata a tale trasmissione e le controllate del gruppo residenti in Italia rientrassero nel **perimetro di rendicontazione** sancito dal citato Decreto. Con particolare riferimento al caso da ultimo sottolineato, sarebbe auspicabile un **intervento chiarificatorio** dell'Amministrazione finanziaria volto ad evidenziare gli aspetti di maggior rilievo illustrati nel Decreto in commento.



OneDay Master

IL TRANSFER PRICING ED IL RULING INTERNAZIONALE

Scopri le sedi in programmazione >